

Regolamento generale

Area Didattica di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali

Articolo 1

Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti generali del funzionamento e dell'organizzazione dell'Area didattica di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali nel rispetto dello statuto d'Ateneo, del regolamento didattico d'Ateneo, di quello generale di Facoltà, nonché del Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche .

2. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento generale di Facoltà, l'Area didattica di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali comprende i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale facenti parte delle seguenti classi L-36, LM-52, LM-62. La modifica eventuale della denominazione e della numerazione delle classi di laurea in applicazione del d.m. 270/2004 si produce automaticamente anche ai fini del presente regolamento.

3. L'Area didattica di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali rappresenta un'articolazione del Dipartimento di Scienze politiche e coadiuva il Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche sui temi relativi ai contenuti didattici pertinenti ai propri percorsi formativi e su quelli relativi alle pratiche degli studenti.

4. L'Area didattica di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali è costituita da due organi: il Consiglio di Area didattica e il Presidente.

Articolo 2

Consiglio di Area didattica

1. Il Consiglio di Area didattica è composto dai docenti che sono titolari degli insegnamenti dei corsi di laurea di riferimento, da docenti afferenti all'Area e da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei detti docenti.

3. Il Consiglio di Area didattica è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno. Il Presidente convoca le sedute, determinandone gli ordini del giorno e disponendo che la convocazione e la documentazione idonea alla discussione e alle deliberazioni dei singoli argomenti siano inviate a ciascuno dei componenti del Consiglio almeno sette giorni prima della data della riunione, mediante avviso recapitato in Dipartimento o per posta elettronica. Nella consegna degli ordini del giorno viene allegata per posta elettronica o depositata in Direzione di Dipartimento anche la bozza del verbale del precedente Consiglio di Area didattica. Le convocazioni straordinarie, disposte dal Presidente in caso di necessità e di urgenza, possono essere comunicate mediante telegrammi e telefax o posta elettronica con l'indicazione del luogo ove è disponibile la documentazione necessaria per le eventuali deliberazioni.

4. Gli ordini del giorno predisposti dal Presidente possono essere da lui integrati su proposta di ciascun componente del Consiglio di Area. Tali integrazioni sono comunicate dal Presidente ai restanti membri per posta elettronica. Le richieste di integrazioni possono pervenire al Presidente per posta elettronica, mentre una copia cartacea deve essere presentata alla Direzione di Dipartimento.

5. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Area didattica quando a richiederlo sia un quarto dei suoi membri.

Articolo 3

Funzionamento del Consiglio di Area didattica

1. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio e ne dirige lo svolgimento, regola la discussione, indice le votazioni e ne proclama il risultato. In caso di necessità, può essere sostituito da uno dei componenti del Consiglio da lui appositamente designato.

2. Le riunioni sono valide se ad esse è presente un numero di aventi diritto al voto pari a un terzo, dedotti gli assenti giustificati.

3. Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il *quorum* costitutivo. Qualora ciò non si verifichi entro 30 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta salvo che i presenti decidano all'unanimità di prolungare l'attesa.

4. Il verbale delle sedute è redatto dal segretario, di norma, entro sette giorni. Il segretario è eletto con voto del consiglio previa designazione del Presidente.

5. La seduta inizia con l'esame e l'approvazione del verbale della seduta precedente, che deve riportare, con la sintesi degli interventi succedutisi, il testo delle deliberazioni adottate, in modo da farne risultare le motivazioni. Tutti i membri del Consiglio di Area didattica che abbiano partecipato alla seduta di cui si delibera il verbale possono intervenire per fornire le precisazioni relative al proprio intervento che ritengono di dover far inserire nel verbale, anche fornendo il testo o dettandolo.

6. Dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente e prima delle comunicazioni del Presidente, ciascun componente del Consiglio può chiedere la modifica della sequenza dei punti all'ordine del giorno.

7. All'inizio della seduta possono essere rivolte al Presidente interrogazioni, cui sarà data risposta non oltre la seduta successiva.

8. Gli interventi dei partecipanti ai Consigli non possono eccedere i 10 minuti. Nessuno dei partecipanti al Consiglio di Area didattica può intervenire per più di una volta su ciascun argomento, salvo che per dichiarazione di voto o per diritto di replica o per richiamo al regolamento o per fatto personale, nei quali casi l'intervento non può eccedere i 3 minuti.

Articolo 4

Disciplina del voto

1. Le delibere del consiglio di Area didattica sono approvate e valide se assunte dalla maggioranza dei votanti.

2. Le delibere di approvazione e modifica del presente regolamento sono valide se al momento del voto sono presenti la metà dei membri titolari del diritto di voto.

3. Il voto è sempre personale ed è espresso per alzata di mano; è segreto nelle sole votazioni elettive.

4. Ciascun membro del consiglio di Area didattica ha diritto di chiedere e ottenere che venga indicato a verbale il proprio nome nell'espressione del voto.

5. Nel caso in cui si deliberi su testi, gli emendamenti devono essere presentati per iscritto e vanno votati, se concorrenti, iniziando da quelli più lontani dal testo.

6. Il consiglio di Area didattica delibera sulle competenze assegnate dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento di Facoltà e da quello di Dipartimento, sull'approvazione e sulle modifiche del regolamento generale dell'Area didattica e su ogni altra questione necessaria al perseguimento delle finalità assegnate alle Aree didattiche.

Articolo 5

Incompatibilità

1. I componenti del Consiglio che si trovino in situazioni di incompatibilità rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, sono tenuti ad assentarsi durante la discussione del punto in oggetto.

Articolo 6

Il Presidente

1. Il Consiglio di Area didattica elegge il proprio Presidente tra i propri componenti. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Area didattica.

2. Alla carica di Presidente di Area didattica si applicano le disposizioni di legge, di statuto e di regolamento di Facoltà e Dipartimento che disciplinano il regime delle incompatibilità.

3. Il Presidente rappresenta l'Area didattica, convoca e presiede il Consiglio, organizza le attività dell'Area didattica. Coordina – in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i – le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.

Articolo 7

Competenze dell'Area didattica

1. Il Consiglio di Area didattica definisce i contenuti formativi di propria competenza che devono essere approvati dal Consiglio di Dipartimento in sede di regolamento delle attività didattiche. Il Consiglio di Area didattica assicura la qualità delle attività formative anche attraverso una costante attività di monitoraggio ed individua annualmente i docenti in conformità alle esigenze di continuità didattica. Inoltre, per ciascun *curriculum*, predispone e richiede al Consiglio di Dipartimento di aggiornare la guida per gli studenti da pubblicare nel manifesto degli studi. Il Consiglio di Area didattica inoltre può deliberare su ogni altra questione che concerne i contenuti didattici dei propri percorsi formativi.
2. In raccordo con la Commissione didattica del Dipartimento, il consiglio di Area didattica valuta le domande degli studenti che seguono i percorsi di studio di propria competenza.

Articolo 8

Uffici amministrativi e mezzi finanziari

1. Il Presidente dispone del personale della Direzione di Dipartimento e di ordinari finanziamenti per le necessità di buon funzionamento dell'Area didattica, secondo accordi raggiunti con il Direttore di Dipartimento.
2. Il Presidente è tenuto a comunicare gli accordi di cui al comma 1 al consiglio di Area didattica.